



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 2209/Dec.A/87 DEL 08.09.2009

- Oggetto:** **Misure di gestione e tutela della pesca del polpo comune (*Octopus vulgaris*) nel Mare territoriale della Sardegna – Arresto temporaneo della pesca del polpo comune nel Golfo di Oristano per l'anno 2009.**
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 24.11.1965, n. 1627, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29 maggio 2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, e in particolare l'art. 19;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (regolamento di base FEP) e in particolare gli artt. 24 e 26;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/06, relativo al Fondo europeo per la pesca (regolamento applicativo);
- VISTO il Programma operativo del FEP, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale della Pesca Marittima (Dipartimento delle politiche europee e internazionali) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 del 24 marzo 2009 con il quale è stata disposta l'Adozione dei Piani di adeguamento dello sforzo di pesca allo scopo di favorire un riequilibrio fra sforzo di pesca e risorse disponibili che tenga conto dell'esistenza di forti differenziazioni fra aree di pesca diverse e fra segmenti di pesca interni alla stessa area.
- VISTE le indicazioni scientifiche contenute nel Piano di gestione GSA11, in corso di approvazione, che prevede delle raccomandazioni specifiche per alcune



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

specie bersaglio della pesca artigianale di particolare rilevanza economica, tra le quali il polpo comune (*Octopus vulgaris*);

- VISTO il Piano di Protezione delle risorse acquatiche commissionato dall'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente ed elaborato nel 2006 dall'Università degli Studi di Cagliari (Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia);
- VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 988/2009 depositata in Segreteria il 16.06.2009;
- VISTA la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca" e in particolare l'art.6 recante: "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n 10/35 del 11.2.2009 "Presenza d'atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con Decisione CE n. C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007). Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi";
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 17 luglio 2002, n. 22 concernente la disciplina della pesca dei cefalopodi;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 10 maggio 1995 n. 412 che detta una disciplina relativa alle dimensioni minime dei pesci, molluschi e crostacei catturabili, a periodi di divieto e a forme di tutela di alcune specie;
- CONSIDERATO che tale Decreto n. 412/1995 prevede, in particolare, un periodo di divieto dell'uso di nasse e similari per la cattura di alcune specie di molluschi;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 11 agosto 2004, n. 26 avente ad oggetto Decreto Assessoriale n. 412 del 10.5.1995. Riformulazione dell'art. 9 Recante: "Divieto di detenzione e di commercializzazione di organismi sotto misura".
- SENTITO il Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nelle sedute del 28 aprile 2009, del 28 luglio e del 4 agosto 2009;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

- VISTA l'istanza dei soci delle cooperative di pesca del Golfo di Oristano (prot. in entrata uff. gab. n. 2058 dell'11/08/2009) con cui si richiede una sospensione della pesca con le nasse all'interno del Golfo di Oristano;
- VISTA la relazione tecnica - luglio 2009 "Valutazione della pesca con le nasse nel Golfo di Oristano" dell'Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia, allegata alla domanda, nella quale si evidenzia che la chiusura della pesca con le nasse potrebbe essere una soluzione per tutelare una delle fasi più critiche del ciclo vitale del polpo comune, il reclutamento;
- CONSIDERATO che la pesca mirata del polpo comune con le nasse rappresenta soltanto una delle opzioni di pesca per gli operatori economici abilitati all'esercizio della pesca con gli attrezzi fissi e che pertanto, gli stessi operatori, nell'esercizio responsabile delle attività di pesca possono periodicamente rivolgere il proprio operato alla cattura di altre specie bersaglio con l'utilizzo degli altri sistemi.
- TENUTO CONTO quindi, che una limitazione della cattura della specie considerata non determina, per gli operatori interessati, una reale diminuzione delle possibilità di pesca;
- CONSIDERATO che, al contrario, tale limitazione rappresenta uno strumento per accrescerne il numero e la quantità tenuto conto dei rapidi tempi di accrescimento del polpo comune che in breve tempo raggiunge una taglia commerciale adeguata a garantire agli operatori una maggiore remunerazione complessiva;
- CONSIDERATO che tale maggiore remunerazione derivante dall'accrescimento del polpo comune, conseguente all'adozione di una misura gestionale di limitazione della pesca, rappresenta una ragionevole e naturale compensazione come valore aggiunto futuro a breve termine di cui beneficiano gli stessi operatori economici;
- RITENUTO opportuno adottare misure gestionali specifiche per la tutela del polpo comune (*Octopus vulgaris*), idonee a garantirne un accrescimento e un ripopolamento a tutela della risorsa e a vantaggio degli stessi operatori, prevedendo delle limitazioni temporanee all'attività di pesca, agli strumenti di pesca utilizzabili e definendo indirizzi per la predisposizione dei piani di gestione locali in corso di predisposizione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

- RITENUTO** in particolare opportuno adottare per l'anno 2009, nelle more della definizione dei Piani di Gestione Locale, misure di tutela del polpo comune nel Golfo di Oristano;
- CONSIDERATA** l'imminente entrata in vigore del decreto assessoriale che dispone l'arresto temporaneo della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna coi sistemi di pesca a strascico e/o volante;
- RITENUTO** opportuno far coincidere il periodo di nasse applicazione delle misure di tutela nel Golfo di Oristano con il periodo previsto per l'arresto temporaneo della pesca marittima coi sistemi di pesca a strascico e/o volante

DECRETA

- ART. 1** 1. Coerentemente a quanto previsto dal Piano di Gestione per la GSA 11 predisposto nell'ambito dell'attuazione del P.O. FEP, a partire dal 2010, i Piani di Gestione Locali di cui alla misura 3.1. del P.O. FEP da predisporre ai sensi dell'articolo 37 lettera m) del Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca dovranno prevedere due distinti periodi di arresto della pesca del polpo comune nel mare territoriale della Sardegna al fine di tutelare le fasi di reclutamento in conformità alle indicazioni della ricerca scientifica.
- ART. 2** 1. Nelle more della definizione dei Piani di Gestione Locali, nelle acque del Golfo di Oristano, compreso tra Capo Frasca e Capo San Marco, a partire dal 9 settembre fino all'8 ottobre 2009 è vietata:
- a) la pesca professionale del polpo comune (*Octopus vulgaris*) con l'utilizzo di nasse e strumenti equivalenti;
 - b) la cattura di esemplari di polpo comune (*Octopus vulgaris*) con l'utilizzo di attrezzi da posta o con qualunque altro attrezzo da pesca professionale; gli esemplari catturati accidentalmente dovranno essere immediatamente rigettati in mare;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

c) la pesca sportiva e ricreativa di esemplari di polpo comune (*Octopus vulgaris*).

2. Nel periodo dal 9 settembre all'8 ottobre 2009 sono altresì vietate la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di polpo comune pescati nelle acque del Golfo di Oristano.

3. Le suddette misure non si applicano alle gare/manifestazioni sportive preventivamente autorizzate dal Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di pesca.

ART. 3

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 26, comma 1 della Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii e l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 27 della stessa L. 963/1965 e ss.mm.ii.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì 08/09/2009

L'Assessore

Andrea Prato